



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

12 SET. 2016

N. 1622 e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi fino al

27 SET. 2016

Li

12 SET. 2016

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. **35** del **05 settembre 2016**

OGGETTO: Atto di Appello alla sentenza del Giudice di Pace di Taranto d.ssa A. Macrì n. 1476/2016– Avv. Aldo Vangi c/Comune di Castellaneta. Affidamento incarico a legale di fiducia per proporre opposizione.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che:

- in data 10/02/2014 veniva notificato il ricorso per decreto ingiuntivo, assunto al protocollo generale in pari data al n. 3935, con il quale era stato richiesto al Giudice di Pace di Mesagne di ingiungere, con decreto provvisoriamente esecutivo ex art. 642, Il comma, a questo Ente il pagamento in favore del ricorrente della somma di € 948,54 *quale saldo risarcimento danni materiali parte civile determinato da n. 03 rate pagate dal 27/06/2007 al 16.10.2007 per il contratto preliminare di compravendita con la T.I.E. srl su piano di lottizzazione denominato Catalano-Petronello...* oltre interessi come per legge, oltre spese della procedura monitoria;
- con proprio decreto n. 21 in data 24/02/2014 è stato conferito incarico all'avv. Claudia Mancini, del Foro di Brindisi, con studio in Francavilla Fontana, alla Via Q. Ennio, n. 35 di proporre opposizione al Decreto Ingiuntivo predetto;
- incardinatosi il giudizio, il nuovo Giudice di Pace di Mesagne, dott. Lanzellotto, "*sciogliendo la riserva, ha accolto la nostra eccezione di incompetenza territoriale assegnando alla parte ricorrente termine di mesi 3 per la riassunzione dinanzi al Giudice di Pace di Taranto. Il Magistrato ha, altresì, compensato le spese di lite.*" così come comunicato dal legale di fiducia di questo Ente in data 09/02/2015, a mezzo posta elettronica.
- l'avv. Aldo Vangi, in data 07/07/2015, notificava a questo Ente atto di precetto per il pagamento della complessiva somma di € 1.836,01, oltre interessi ex art. 1283 c.c. e gli ulteriori interessi di mora sino all'effettivo soddisfo e le eventuali spese legali e competenze successive per quanto dovute, tutte conseguenti al Decreto Ingiuntivo n. 10/2014 che il legale procedente ritiene valido e passato in giudicato;

- con proprio decreto n. 57 in data 13/07/2015 è stato conferito incarico all'Avv. Claudia Mancini, legale di fiducia di questo Ente, di proporre opposizione al precetto;
- con sentenza n. 1476/16, depositata in cancelleria il 27/04/2016, il Giudice di Pace di Taranto, dott.ssa Antonia Macrì, ha accolto l'opposizione e, conseguentemente, ha dichiarato nullo l'atto di precetto opposto, con compensazione delle spese processuali.

Successivamente, in data 02/09/2016, il legale di fiducia di questo Ente ha comunicato la notifica dell'atto di appello alla predetta sentenza del Giudice di Pace di Taranto avanti al Tribunale di Taranto, Udienza fissata al 15/12/2016.

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'avv. Claudia Mancini, del Foro di Brindisi, con studio in Francavilla Fontana, alla Via Regina Elena n. 57.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere”* è stato ultimamente confermato dal dalla Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTA, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce: *....la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che “la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente ratione materiae (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. I, 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS..UU., 16 giugno 2005 n. 12868)” . Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente ratione materiae il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: “La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1.”*

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) ““agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....”;*

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

1. di costituirsi nel giudizio di appello alla sentenza n. n. 1476/16 del Giudice di Pace di Taranto dott.ssa Antonia Macrì, depositata in cancelleria il 27/04/2016, promosso avanti al Tribunale di Taranto, Udienza fissata al 15/12/2016, dall'Avv. Aldo Vangi, rappresentato e difeso da se stesso avendone le qualità, per tutte le ragioni che il legale incaricato vorrà esplicitare;
2. di incaricare, allo scopo, un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'avv. Claudia Mancini, del Foro di Brindisi, con studio in Francavilla Fontana, alla Via Regina Elena n. 57;
3. stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato *ad litem* equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
4. stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombeni provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO
(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)


